

F A Q
DOMANDE FREQUENTI RELATIVE AL BANDO
PROGETTI DI MOBILITA' TRANSAZIONALE 2019-21
2° Agg

COME PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti proponenti e i componenti dell'eventuale RT devono essere obbligatoriamente in possesso del codice anagrafico regionale?

Si, in assenza di tale codice non è possibile procedere con la compilazione della domanda.

Per accedere alla procedura informatica di presentazione della domanda è necessario essere dotati di certificato digitale?

No, l'accesso è libero, il proponente deve scaricare sul suo PC l'apposito applicativo e procedere con l'inserimento e la trasmissione dei dati.

Il certificato è però necessario per la comunicazione delle edizioni e per l'utilizzo delle procedure di gestione delle attività (Inizio corsi, rendiconto ecc)

Quale procedura deve essere scaricata per la presentazione della domanda?

*Deve essere scaricata la procedura denominata **PC19MOTR** disponibile sul sito <http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>*

Mediante la procedura informatica è possibile produrre il modulo di presentazione della domanda in bozza?

Si, la procedura produce una bozza del modulo di domanda che può essere modificata; nel momento in cui si effettua la trasmissione dei dati il modulo diventa definitivo e non è più modificabile.

Come si distingue il modulo in bozza dal modulo definitivo non modificabile?

Per le bozze, in alto a destra compare la dicitura "bozza", per i moduli definitivi compare la dicitura "originale" in alto a destra.

La trasmissione dei dati mediante la procedura informatica sostituisce l'invio agli Uffici regionali del modulo di domanda mediante PEC?

No, dopo aver trasmesso informaticamente la domanda, l'operatore deve necessariamente procedere con l'invio della PEC con le modalità descritte al Capitolo 9 del bando. Non si considerano valide domande inviate solo tramite la procedura informatica e non inoltrate via PEC.

Le scadenze riportate al Capitolo 9 del bando si riferiscono ai termini per l'invio del messaggio di PEC o ai termini per l'invio informatico della domanda?

Le scadenze riportate al capitolo 9 (da lunedì 17 febbraio a martedì 25 febbraio 2020) si riferiscono esclusivamente al periodo nel quale deve essere effettuato l'invio del messaggio PEC (contenente il modulo di domanda debitamente sottoscritto e la documentazione facente parte della domanda di cui al paragrafo 9.1

del bando), alla casella di posta elettronica certificata indicata dal bando (settoreformazioneprofessionale@pec.regione.piemonte.it).

La compilazione e l'invio informatico della domanda può avvenire anche prima del 17 febbraio 2020, ma non oltre le ore 25.59 del 25 febbraio 2020, in quanto il modulo di domanda deve essere perfezionato e inviato tramite procedura prima del suo inserimento nel messaggio PEC.

E' possibile salvare in un unico file pdf tutta documentazione da inserire nel messaggio PEC?

No, il modulo di domanda prodotto dall'apposita procedura informatica deve essere salvato in un file pdfA che a seguito della sottoscrizione digitale assume l'estensione pdf.p7m, la documentazione facente parte integrante della domanda deve essere salvata in files formato pdfA (o pdf.p7m se sottoscritta digitalmente dove richiesto) e inserita nel messaggio PEC con le modalità indicate al capitolo 9.

Quali documenti richiedono la firma digitale del legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente?

Devono essere sottoscritti digitalmente :

- Il modulo originale di domanda prodotto dalla procedura informatica
 - l'autocertificazione relativa all'esperienza pregressa in ambito transnazionale del soggetto proponente
- I relativi files acquisiranno l'estensione pdf.p7m (occorre produrre due file distinti)

Gli accordi di partenariato, le lettere di intenti dei partner, l'intento a costituire l'RT, il curriculum vitae del/della referente parità come devono essere sottoscritti?

Tali documenti devono essere datati, sottoscritti in forma autografa e scansionati in formato pdf/A.

Qualora una lettera di intenti di un partner sia pervenuta al presentatore sottoscritta digitalmente dal partner cosa si deve inserire nella PEC?

Deve essere inserito il file pdf firmato digitalmente

E' possibile inviare la documentazione relativa ad una domanda in più messaggi PEC?

No, tutta la documentazione relativa ad una singola domanda deve essere inviata tramite un unico messaggio PEC, non è consentito inviare la documentazione di una singola domanda con più messaggi PEC anche se contestuali.

All'interno del messaggio PEC è possibile inserire documentazione in formato diverso dal pdf?

No, la documentazione deve essere prodotta in formato pdf o pdf.p7m ove richiesto.

Cosa si intende per numero domanda?

Si intende il numero in alto a sinistra del modulo originale di domanda prodotto dalla procedura informatica di presentazione.

Cosa si intende per numero provvisorio attribuito agli interventi costituenti il PMT?

Si intende la posizione assunta dall'intervento all'interno del modulo di domanda generato dalla procedura informatica ovvero posizione 1 numero provvisorio 1, posizione 2 numero provvisorio 2 ecc.

Se un Progetto di mobilità transnazionale è costituito da più di un intervento, è possibile compilare una sola volta la sezione 3 della relazione illustrativa?

No, per ogni intervento facente parte del PMT deve essere compilata in ogni punto e singolarmente la sezione 3 della relazione illustrativa (allegato B), anche se si tratta di interventi effettuati nello stesso paese estero.

- Se l'operatore si presenta come capofila di un RT composta da altri 2 enti, ognuno di essi può produrre diversi accordi di partenariato con i partner all'estero con cui lavorano?

No, in caso di RT l'accordo di partenariato deve essere sottoscritto, per ciascun intervento compreso nel PMT, solo dal Capofila.

PROGETTAZIONE DEL PMT

Un singolo PMT può essere costituito da interventi riferiti a tipologie diverse?

Sì, un singolo PMT può essere costituito da interventi riferiti a una sola tipologia o a tutte e tre le tipologie previste dal Bando, ossia tirocini, corsi di formazione transnazionale e visite di studio.

Quanti interventi possono essere compresi in un singolo PMT?

Non è previsto un numero massimo di interventi che possono essere compresi in un singolo PMT, il limite è esclusivamente economico, ovvero la somma dell'importo pubblico degli interventi costituenti il PMT non può essere superiore a Euro 400.000,00= indipendentemente dal numero degli interventi che lo costituiscono..

Quanti progetti può presentare ogni singolo soggetto proponente?

Ogni singolo soggetto proponente può presentare un solo PMT, sia come singolo che come capofila o componente di un RT, ovvero se un proponente presenta un PMT come titolare, non può presentare un ulteriore PMT come capofila di un RT. e neanche essere il componente di un RT.

Quale è l'importo massimo attribuibile ad un singolo proponente?

Ogni singolo proponente può presentare un solo PMT con un importo massimo di Euro 400,000,00=.

La penalità prevista al paragrafo 13.5 per mancata o parziale attuazione, si riferisce ai PMT autorizzati a valere sul Bando Progetti di Mobilità Transnazionale 2015_2017?

No, la penalità non riguarda il Bando PMT 15_17, qualora un attuatore non attui completamente il PMT autorizzato a valere sul Bando 19_21, incorrerà nella penalità prevista al paragrafo 13.5 nei successivi Bandi afferenti i Progetti di Mobilità Transnazionale.

Il partner intermediario all'estero deve essere esclusivamente un soggetto ubicato nel Paese ospitante?

Sì, considerato che il partner intermediario all'estero ha dei ruoli ben specifici nel progetto, che possono riguardare anche attività di tutoraggio sui destinatari durante la loro permanenza all'estero, eventualmente un'assistenza in loco relativamente alla sistemazione e per tutte le problematiche che possono insorgere nei rapporti con i destinatari durante l'attività, è necessaria la presenza del partner intermediario nel Paese ospitante, affinché possa esercitare al meglio il proprio ruolo.

Il partner intermediario all'estero deve essere un'istituzione omologa del soggetto proponente?

Sì, il bando prevede che il soggetto attuatore operi in collaborazione con omologhe istituzione del paese ospitante, l'attività istituzionale del partner deve essere descritta nella relazione illustrativa del PMT, allegato B del Bando.

Il rapporto con il partner intermediario estero deve essere formalizzato con un RT?

No, anche se la sua partecipazione al RT non è esclusa dal Bando, al fine della presentazione del PMT il partner intermediario estero deve sottoscrivere, unitamente al soggetto proponente, per ogni intervento, l'apposito partnership agreement (Allegato C del Bando).

L' accordo di partnerariato allegato C del Bando deve comprendere le modalità di trattamento dei dati personali?

Sì, nel format è stato inserito l'articolo 8 dove deve essere descritta la modalità con cui vengono trattati i dati del proponente e del partner estero.

Il soggetto presentatore e il partner intermediario estero devono firmare l'informativa sulla privacy?

No, né il soggetto presentatore, né il partner intermediario estero devono firmare l'informativa sulla privacy; il soggetto presentatore deve aver letto e compreso il capitolo del Bando sul trattamento dei dati, prendere visione dell'informativa sulla privacy allegata al Bando e deve diffonderla al partner intermediario all'estero, per informarlo che i suoi dati verranno trattati dalla Regione Piemonte ai sensi del Regolamento 2016/769. Sottoscrivendo la domanda di contributi dichiara di aver ottemperato a tali impegni

Il partner intermediario estero deve sottoscrivere la lettera di intenti allegato D del Bando?

No, il partner intermediario estero non deve sottoscrivere la lettera di intenti, che deve invece essere sottoscritta dagli altri partner (italiani ed esteri) che hanno un ruolo nel progetto.

I componenti e il capofila del RT devono sottoscrivere la lettera di intenti allegato D del Bando?

Sì, tutti i componenti del RT, compreso il capofila, devono sottoscrivere la lettera di intenti allegato D del bando che specifica i ruoli da essi assunti nel progetto.

Nella lettera di intenti è stata inserita l'informativa sulla privacy, con la firma della lettera il partner prende visione dell'informativa.

Qualora il proponente abbia i requisiti di Agenzia Formativa e di Soggetto Accreditato per i servizi al lavoro, può presentare l'autocertificazione relativa alle esperienze pregresse di mobilità per entrambe le tipologie?

Sì, tenendo presente che al fine del calcolo dello specifico indicatore (cfr Manuale di Valutazione) si terrà conto del requisito esperienziale più favorevole al proponente, ovvero le esperienze pregresse, come Agenzia e come Soggetto Accreditato per i servizi al lavoro, non verranno sommate.

L'autocertificazione relativa alle esperienze pregresse può comprendere anche i progetti realizzati nell'ambito dei Bandi afferenti la Direttiva Mobilità Transnazionale 2015_2017?

Sì, può comprendere anche i progetti realizzati sulla Direttiva Mobilità Transnazionale, sia relativi al Bando PMT che al bando AIMT, purché siano conclusi e quindi tutte le attività previste dal progetto siano state realizzate.

L'autocertificazione relativa alle esperienze pregresse può comprendere anche progetti nei quali il proponente ha assunto il ruolo di partner?

Sì, non è richiesta la titolarità del progetto.

Gli RT possono includere partner privi del requisito esperienziale?

Si, il requisito esperienziale deve essere posseduto dal solo capofila che deve presentare l'apposita autocertificazione.

E' stato predisposto un modello per l'autocertificazione dell'esperienza pregressa di mobilità?

No, i presentatori devono predisporre l'autocertificazione avendo cura di inserire per ogni progetto/attività tutti i dati richiesti dal Bando, in caso di dichiarazione incomplete i relativi progetti/attività non saranno considerati validi ai fini del calcolo dell'indicatore riferito all'esperienza pregressa di mobilità (cfr Manuale di valutazione).

Il/la referente di parità deve essere un/una dipendente del proponente?

Il proponente deve prevedere nel suo organico una figura che svolge il ruolo di referente di parità in ambito educativo e formativo (si occupa delle tematiche delle pari opportunità, bilancio di genere, disabilità, disuguaglianze e deve fare in modo che vengano rispettati i principi della non discriminazione tra i generi con riferimento a tutte le attività dell'Ente, corsi di formazione o altre tipologie di attività) e deve avere con esso/essa un rapporto di collaborazione, anche se non deve essere necessariamente un/una dipendente del soggetto proponente. In caso di RT la presenza del/della referente di parità è richiesta a livello di capofila.

Da quale documento si evince il ruolo del/della referente di parità?

Il ruolo del/della referente di parità si deve evincere dal curriculum vitae allegato alla domanda.

Come viene definita la durata di un intervento?

La durata dell'intervento, di qualunque tipologia esso sia, fa sempre riferimento alla durata dell'attività, sono pertanto esclusi i giorni di viaggio. La durata dell'intervento sommata ai giorni di viaggio è la durata totale in giorni, che viene considerata ai soli fini del calcolo del supporto individuale. Per il calcolo delle altre voci di spesa (tutoring - servizio formativo specifico – supporto linguistico) si considera la durata della sola attività.

Sono previste attività propedeutiche al tirocinio?

L'eventuale formazione linguistica, unitamente alla preparazione personale/culturale, rientra tra le attività propedeutiche al tirocinio se svolta all'estero e, come tale, si considera inclusa nel periodo complessivo dell'intervento, indipendentemente dalla modalità con cui è erogata. La durata complessiva delle attività propedeutiche deve essere adeguatamente proporzionata alla durata complessiva dell'intervento. L'eventuale attività di preparazione linguistica realizzata prima della partenza nel Paese di origine non è compresa nella durata del tirocinio

Un intervento può prevedere lo svolgimento in più città diverse di uno stesso Paese?

Si, può svolgersi in città diverse ma di uno stesso Paese estero, non è ammissibile un intervento svolto in Paesi diversi, in tal caso il proponente dovrà progettare interventi distinti.

Considerato che la media giornaliera delle ore di formazione è 5, si devono preventivare al massimo 5 ore al giorno di formazione?

No, il valore 5 rappresenta solo una media di ore di formazione giornaliera, vale a dire ciò che viene riconosciuto in termini di ore giornaliere ai fini del calcolo del preventivo(ad es: per un corso di formazione transnazionale della durata di 29 giorni, il monte ore di formazione riconosciuto per i 29 giorni è 145). Non ci sono vincoli sulla distribuzione delle ore di formazione nell'arco della settimana e del periodo tra i vari giorni, fatto salvo il limite massimo di 8 ore giornaliere.

In fase di presentazione del PMT è necessario indicare quante edizioni si realizzeranno per ciascun intervento?

In fase di presentazione del PMT non occorre indicare quante edizioni si realizzeranno per ciascun intervento, ma il proponente deve ipotizzare, in base al numero di destinatari, quante edizioni potrebbe fare per imputare già in questa fase il numero esatto dei tutor. poiché viene riconosciuto un tutor per ogni edizione e il numero totale di tutor previsto a livello di intervento non può essere aumentato successivamente a livello di edizione.

- In riferimento agli allegati alla domanda richiesti (art. 9.1. del bando), come agenzia formativa accreditata dobbiamo presentare solo l'allegato G o anche l'allegato H? La distinzione di allegato è riferita alla tipologia di ente o al tipo di attività internazionale da certificare?

Gli allegati G ed H fanno riferimento alla tipologia di ente (allegato G per le agenzie formative, allegato H per i soggetti accreditati per i servizi al lavoro); se l'attuatore è sia agenzia formativa che soggetto accreditato per i servizi al lavoro di cui alla Dgr n. 30-4008 del 11/0/12 e s.m.i., può presentare entrambi i documenti indicando su di essi le esperienze pertinenti, tenendo presente che ai fine del calcolo del punteggio relativo all'esperienza pregressa (vedi Manuale di valutazione indicatore A.1.1.1) le esperienze come agenzie e come soggetto accreditato per i servizi al lavoro non saranno sommate, ovvero si terrà conto del requisito esperienziale più favorevole al presentatore.

- Nel bando non è specificata l'età massima dei NEET, ma solo indicato che devono essere giovani maggiorenni. Qual è l'età massima?

L'età massima dei neet è 29 anni

- Enti ospitanti dei tirocini possono essere solo imprese o anche enti di istruzione e/o formazione, università, altri enti e organizzazioni pubblico/private? Nella scheda 2 del Patto per la mobilità transnazionale della cartella del partecipante si cita solo "azienda".

Possono essere enti ospitanti dei tirocini oltre alle imprese anche altre organizzazioni pubbliche/private. L'indicazione di azienda nella scheda 2 del Patto per la mobilità transnazionale è da intendersi genericamente come struttura che ospita il tirocinio

- Per i i tirocini abbiamo previsto alcune ore di formazione linguistica, come supporto linguistico (a seconda del livello di ingresso di ciascun partecipante), che sarà affidata al partner intermediario. La formazione può essere prevista in diverse modalità di erogazione, ad esempio lezione frontale + esercitazioni? Può essere svolta tutta all'inizio della permanenza all'estero dei partecipanti o deve essere ripartita diversamente?

Le modalità di erogazione del supporto linguistico ai destinatari che ne hanno necessità sono a discrezione del soggetto attuatore e devono essere specificate nella relazione illustrativa; nella stessa va indicato il supporto linguistico anche in termini di quantità di ore erogate. Sono possibili diverse modalità di erogazione in base al livello di conoscenza della lingua.

- Con riferimento all'attestazione rilasciata successivamente all'erogazione del supporto linguistico, il bando a pag 33 prevede che sia rilasciata dal responsabile dell'intervento; se il supporto è erogato dal partner intermediario è sempre il responsabile dell'intervento che deve rilasciare l'attestazione?

Anche se il supporto è erogato dal partner intermediario e i test di ingresso e finale vengono erogati da quest ultimo, al fine del riconoscimento del servizio, l'attestazione del risultato del test di ingresso e del

superamento del test finale è responsabilità del soggetto attuatore, pertanto l'attestazione deve essere rilasciata dal responsabile dell'intervento, che è una figura del soggetto attuatore.

Riassumendo, sia che i test vengano erogati dal soggetto partner, sia che vengano erogati dal soggetto attuatore, l'attestazione viene comunque rilasciata dal soggetto attuatore, a cui fa capo tale responsabilità, nella figura del responsabile del tirocinio. Non è sufficiente la sola dichiarazione rilasciata dal partner intermediario

SERVIZI EROGABILI

Come può essere erogato il servizio supporto linguistico negli interventi di tirocinio?

Il bando non prevede una specifica formazione linguistica ma un supporto linguistico riconosciuto ai destinatari per i quali il proponente ritenga che necessitino di tale sostegno. Il servizio supporto linguistico è un forfait a persona riconosciuto a risultato, cioè mediante la dimostrazione di un test d'ingresso e il superamento del test finale. Viene riconosciuto a consuntivo per i soli interventi che hanno una durata pari o superiore ai 19 giorni (di intervento puro, senza giorni viaggio). La formazione può essere effettuata secondo le modalità che il proponente ritiene più opportune, frontale o tramite piattaforme, prima della partenza o durante la permanenza all'estero. Se l'attività formativa viene fatta in Italia prima della partenza non sarà necessario compilare la scheda presenze; se viene svolta all'estero viene codificata sulla scheda presenze come Altra attività

Nel programma di un corso di formazione transnazionale può essere prevista la formazione linguistica?

Premesso che il servizio relativo al supporto linguistico è riconoscibile per i soli tirocini, i corsi di formazione transnazionale possono prevedere fra gli argomenti anche la formazione linguistica, purché la stessa sia proporzionata alla durata complessiva del corso di formazione.

E' possibile utilizzare più mezzi di trasporto per il viaggio?

E' possibile utilizzare qualunque mezzo di viaggio, anche più di uno, in ogni caso deve essere preventivata l'UCS viaggio riferita alla fascia chilometrica di competenza.

Come viene calcolata la spesa relativa al servizio supporto individuale in caso di corso di formazione transnazionale in reciprocità?

Premesso che il servizio supporto individuale è riconosciuto esclusivamente per i giorni trascorsi all'estero, in sede di preventivo dell'intervento la procedura informatica di compilazione della domanda calcola il supporto individuale per tutta la durata e per tutti i destinatari dell'intervento. In sede di consuntivo, il supporto individuale sarà riparametrato per i soli giorni trascorsi all'estero. Esempio: per un gruppo di 5 italiani e 5 stranieri che hanno frequentato un corso che si è svolto 15 gg in Italia e 15 gg nel Paese estero, il supporto individuale a preventivo sarà calcolato nel seguente modo: 10 allievi x 30gg x UCS di riferimento. (perché la procedura informatica di presentazione della domanda può fare il calcolo solo in questo modo)

In sede di consuntivo il calcolo del supporto individuale sarà riparametrato per tutti gli allievi (fermo restando il numero degli allievi effettivi), per il solo periodo di permanenza all'estero (15 giorni).

Il supporto individuale degli eventuali gg di viaggio è riconosciuto a tutto il gruppo.

Relativamente al supporto individuale, cosa significa "la quota giornaliera per i destinatari delle azioni A1 e A2" si riduce in relazione alla durata complessiva"?

Significa che la quota che viene riconosciuta per ciascun giorno di permanenza all'estero decresce via via che aumentano i giorni di permanenza, così come previsto dalla TAB. 4 dell'Allegato A al Bando

- In riferimento alla sezione 3.1 dell'applicativo di presentazione della proposta economica (LIBRA), se si indica la previsione di inviare partecipanti con disabilità e a consuntivo tali partecipanti non sono stati inviati perché non si sono presentati candidati rientranti in tale casistica, sono previste penalità o vincoli specifici?

Non sono previste penalità specifiche, ovviamente il consuntivo dell'edizione sarà rideterminato in base ai destinatari effettivi e se era previsto l'accompagnatore, non essendoci destinatari disabili la sua presenza non è richiesta quindi non saranno riconosciute le voci di spesa ad esso riferibili

PRIORITA'

Al fine del riconoscimento della relativa priorità, cosa si intende per durata effettiva del tirocinio superiore a 180 giorni?

Significa che l'attività di tirocinio deve essere almeno di 181 giorni, si intende escluso l'eventuale periodo trascorso all'estero per l'attività preparatoria e i giorni di viaggio. Ad esempio se un intervento di tirocinio è preventivato per 185 giorni più 2 di viaggio, ma dalla relazione si evince che i primi 5 giorni sono dedicati all'inserimento in azienda e il tirocinio inizia al 6° giorno, la priorità non può essere riconosciuta, ma vengono considerati 185 giorni più 2 di viaggio ai soli fini del calcolo del supporto individuale. La condizione deve essere mantenuta anche in fase di controllo finale al fine dell'erogazione del contributo (ovvero dalle schede presenza dovrà essere rilevabile una attività di tirocinio superiore a 180 giorni

Al fine del riconoscimento della priorità relativa all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite, il relativo attestato deve necessariamente essere rilasciato a tutti i destinatari?

No, l'attestato deve essere rilasciato solo quando ricorrono le condizioni per il rilascio. Al fine dell'erogazione del contributo in fase di controllo finale l'attuatore comunque deve dimostrare di aver fornito il servizio a tutti i destinatari, producendo in sede di domanda di rimborso finale, per ognuno di essi il verbale di validazione delle competenze acquisite e ove rilasciato il numero univoco dell'attestato finale.

- Per il riconoscimento della priorità connessa all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze, il servizio deve essere assicurato a tutto il gruppo di partecipanti all'intervento per cui si richiede la priorità, o può essere offerto solo a chi ha interesse al servizio e ne trae un valore aggiunto?

Sì, il servizio deve essere assicurato a tutti i destinatari di tutte le edizioni dell'intervento per cui è stata validata la priorità, ai fini del riconoscimento della priorità stessa. A consuntivo, a dimostrazione della fruizione del servizio, deve essere prodotto il verbale di validazione delle competenze per ogni destinatario con l'indicazione del numero univoco dell'eventuale attestato finale. Non è invece obbligatorio l'attestato, che viene rilasciato ai soli partecipanti interessati.. In fase di selezione dei partecipanti l'attuatore deve pertanto far presente ai probabili utenti che l'intervento ha ottenuto questa priorità in modo che gli stessi sappiano che sarà fornito loro il servizio di individuazione e validazione delle competenze. Anche una persona già in possesso di una qualifica professionale può accedere al servizio, questo può riguardare competenze diverse da quelle acquisite in contesto formale.

Al fine del riconoscimento della priorità relativa all'applicazione della metodologia ECVET i learning autocomes devono essere predisposti per tutti i destinatari ?

Sì, il servizio deve essere fornito a tutti i destinatari e l'attuatore deve produrre tale documentazione in sede di domanda di rimborso finale unitamente al memorandum of understanding.

Un corso di formazione transnazionale destinato ad un gruppo formato da 5 allievi italiani e 5 allievi del Paese estero che prevede una settimana di formazione in Italia e tre settimane nel Paese estero può considerarsi in reciprocità?

No, la condizione di reciprocità è rispettata esclusivamente qualora il corso sia rivolto in egual misura a destinatari dei Paesi interessati (5 italiani e 5 stranieri) e sia realizzato paritariamente nei Paesi medesimi (1 settimana in Italia e 1 settimana all'estero o 3 settimane in Italia e 3 settimane all'estero)

Un corso di formazione transnazionale progettato per un gruppo formato da 4 allievi italiani e 6 allievi del Paese estero che prevede due settimane di formazione in Italia e due settimane nel Paese estero può considerarsi in reciprocità?

No, la flessibilità sulla composizione del gruppo prevista al paragrafo 2.2.3 del Bando non si applica in sede di preventivo ma esclusivamente in corso d'opera in caso di rinuncia motivata di un destinatario iscritto al corso che viene sostituito con un destinatario del Paese partner, al fine del mantenimento della condizione di reciprocità.

Relativamente al partenariato EURES, oltre all'incontro informativo obbligatorio al fine del rispetto della relativa priorità, il partner può svolgere altri ruoli nel progetto?

Sì, al fine del rispetto della relativa priorità, l'attività del partner EURES deve concretizzarsi nell'incontro informativo con i contenuti previsto dal Bando, ma l'intervento del partner può includere anche altre attività che devono essere esplicitate nella lettera di intenti (allegato D del Bando) e nella relazione illustrativa.

Al fine del rispetto della priorità EURES, deve essere costituito un RT fra il proponente e il Servizio EURES?

No, al fine del rispetto della priorità non è necessario formalizzare il partenariato con un RT, il partner EURES deve in ogni caso presentare la lettera di intenti (allegato D del Bando) che deve esplicitare chiaramente le attività svolte nel progetto (incluso l'intervento informativo obbligatorio al fine del rispetto della priorità).

Relativamente al partenariato EURES, come viene verificato il rispetto della relativa priorità?

In sede di domanda di rimborso finale l'attuatore deve dare evidenza dell'intervento del partner nel progetto allegando alla domanda stessa un report controfirmato dal Servizio EURES; da tale report deve evincersi chiaramente l'attività svolta dal Servizio EURES, compresi i contenuti dell'intervento informativo richiesto dal Bando. In assenza di tale documentazione e del foglio firme relativo all'intervento informativo non sarà possibile procedere con l'erogazione del contributo.

Una visita di studio che prevede nel programma anche una delle tematiche prioritarie può ottenere l'attribuzione del relativo punteggio?

No, tutto il programma della visita di studio deve essere dedicato alla tematica prioritaria prescelta; tale condizione deve emergere chiaramente dalla relazione illustrativa.